



UNIONE EUROPEA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Ambito Territoriale Sociale di Termoli

C.U.C. COMUNE DI TERMOLI

**Comuni Associati
Termoli, Campomarino, Guglionesi**

COMUNE DI TERMOLI (CB)

Via Sannitica, 5 - 86039 - TERMOLI (CB) - Tel. 0875 7121

Part. IVA: 00067530709 Cod. Fisc. 00067530709 Cod. Istat 070078

<https://comunetermoli.trasparenza.gov.it> PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

CUC Campomarino – Guglionesi – Termoli

Comune Capofila Termoli

in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 SECONDO I CRITERI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E SERVIZI ACCESSORI – AMBITO DI ZONA ATS TERMOLI

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

CPV 85321000-5, CIG 8880312948

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Con il presente Capitolato Speciale di gara si intende affidare la gestione dei servizi afferenti alla programmazione contenuta nel Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell'ATS di Termoli (Delibera Comitato dei Sindaci n. 2 del 04-02-2021 e n. 07 del 22/04/2021). I servizi afferiscono all'Area di Intervento "Azioni di Sistema".

Nello specifico i servizi coinvolti sono:

SERVIZIO	RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
UFFICIO DI PIANO	Piano Sociale Regionale 2020-2022 Piano Sociale di Zona - ATS di Termoli

Ai sensi dell'art.51 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che il presente affidamento avviene in lotto unico in quanto la prestazione richiesta assume valore e utilità solo considerata unitariamente, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto stesso.

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 52 settimane, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio presunta al 1 gennaio 2022 fino al 31/12/2022,

La data di avvio dei servizi potrà subire variazioni, senza che l'aggiudicatario e gli offerenti abbiano niente a pretendere.

La Stazione Appaltante (di seguito S.A.) si riserva il diritto di richiedere, per motivi di urgenza, l'esecuzione anticipata alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, co.8 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara per la ripetizione del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

L'eventuale rinnovo, anche in virtù di provvedimenti adottati dalla struttura regionale e/o ministeriale, sarà subordinato all'adozione da parte del comune Capofila di apposito provvedimento dirigenziale.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tal fine, il gestore deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con il Responsabile Unico del Procedimento, con il direttore dell'esecuzione, i referenti del comune Capofila nonché i referenti comunali.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto, esteso o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune Capofila e/o dei Comuni dell'ATS o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 3 Quadro Normativo

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge Regionale Molise 6 maggio 2014, n.13;
- Regolamento di attuazione della legge regionale n.13 del 6.05.2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi;
- Decreto Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 277 del 24 ottobre 2016;
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 238 del 6/10/2020. Piano Sociale Regionale 2020-2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020;
- Delibera Comitato dei Sindaci n. 2 del 04-02-2021, n. 07 del 22/04/2021, n. 12 del 20/05/2021;
- Piano Sociale Nazionale 2018-2020;
- Piano Sociale Regionale 2020-2022;
- Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell'ATS di Termoli;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>;

Art. 4 Descrizione e specifiche dei servizi

4.1. Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale

L'Ufficio di Piano costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla realizzazione dei servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli interventi previsti nel PdZ.

Le funzioni dell'Ufficio di Piano previste dalla programmazione regionale e locale sono le seguenti:

- analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'ATS, per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da singoli comuni finanziati con fondi propri;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'attivazione della concertazione territoriale per l'analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per il monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale;
- raccordo degli Uffici di Segretariato Sociale, il Servizio Sociale Professionale e i singoli Comuni;
- predisposizione dell'organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso ai servizi socio-sanitari attraverso la PUA e l'UVM del Distretto sanitario competente per territorio;
- predisposizione di piani di comunicazione sociale;
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche;
- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane;
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal PdZ;
- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti;
- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi;
- costruzione e alimentazione dei sistemi di monitoraggio amministrativo, contabile e finanziario;
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi attraverso l'alimentazione costante del sistema di monitoraggio regionale sugli indicatori di qualità;
- supporto al Coordinatore d'Ambito nella predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo processo di adeguamento o la sua ridefinizione;



- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di Zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di
- valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi;
- predisposizione e alimentazione costante dei sistemi informativi per l'elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e regionali.

L'Ufficio di Piano dell'ATS di Termoli si configura, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, come un "ufficio comune" dei comuni che aderiscono all'ATS; esso, posto all'interno del Comune capofila, svolge le attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio del sistema dei servizi sul territorio di riferimento, ai fini dell'attuazione del PdZ.

L'Ufficio di Piano rientra nel "Livello essenziale delle prestazioni" dell'area del welfare d'accesso previsto dal Piano Sociale Regionale.

L'Ufficio di Piano sarà sottoposto ad autovalutazione al fine di determinarne gli indicatori di qualità.

Il servizio sarà reso dal gestore tramite l'impiego di figure professionali dotate di opportuna esperienza nel settore e che operino sotto le direttive del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale nominato dal Comitato dei Sindaci il quale riveste il ruolo di responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato, inoltre, da apposito regolamento, che è parte integrante del presente capitolato ed allegato alla documentazione di gara.

Nello svolgimento delle prestazioni il soggetto gestore dovrà quindi attenersi a quanto previsto nel suddetto regolamento e sue eventuali modifiche, relazionandosi in maniera periodica con il Coordinatore dell'ATS tramite un proprio responsabile.

Le prestazioni rese dal soggetto gestore saranno assicurate da:

- nr. 1 Assistente Sociale.

Il professionista, con esperienza almeno biennale nella gestione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o in possesso di Curriculum professionale equivalente, è dedicato alle seguenti attività:

- a. Organizzazione e coordinamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale in relazione agli obiettivi di sistema e di servizio da perseguire, con particolare riferimento alla gestione dei flussi informativi;
- b. Analisi del fabbisogno di servizi espressi dal territorio;
- c. Collaborazione con il coordinatore dell'ambito per quanto concerne il funzionamento dell'Ufficio di Piano, dell'ATS e supporto all'elaborazione degli atti amministrativi di competenza

- nr. 1 esperto in progettazione e programmazione sociale:

Il professionista, con esperienza almeno biennale nella progettazione e programmazione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o in possesso di Curriculum professionale equivalente, è dedicato alle seguenti attività:

- a. Servizio di progettazione e programmazione sociale per gli interventi a valere sulle risorse dell'Ambito Territoriale Sociale;
- b. Collaborazione con il coordinatore dell'ambito per quanto concerne il funzionamento dell'Ufficio di Piano, dell'ATS e supporto all'elaborazione degli atti amministrativi di competenza.



- nr. 1 istruttore contabile:

Il professionista, con esperienza almeno biennale nella gestione contabile ed economica e rendicontazione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o Curriculum equivalente, è dedicato alle seguenti attività:

- a. Gestione contabile e rendicontazione finanziaria per gli interventi a valere sulle risorse dell'Ambito Territoriale Sociale;
- b. Collaborazione con il coordinatore dell'ambito per quanto concerne il funzionamento dell'Ufficio di Piano, dell'ATS e supporto all'elaborazione degli atti amministrativi di competenza.

I componenti dell'Ufficio di Piano, secondo le direttive espresse dal Coordinatore dell'ATS, collaborano tra loro e in equipe con le figure di cui al punto 4.3 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) programmazione e progettazione sociale;
- b) promozione e conduzione di percorsi partecipativi formalizzati;
- c) organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- d) integrazione sociosanitaria;
- e) programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica, monitoraggio e rendicontazione;
- f) definizione di strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
- g) gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
- h) ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e dell'offerta sociale, per la rilevazione della qualità, e analisi statistica;
- i) comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.

Nell'ambito del presente appalto il Coordinatore, considerata la necessità di adeguare il fabbisogno alla evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio stesso potrà avvalersi di:

- un istruttore amministrativo (comunque messo a disposizione dal Comune Capofila);
- supporti specialistici in materia legale, tecnico-economica e amministrativa, nel campo della comunicazione e della progettazione sociale.

Tali servizi di supporto, attivabili quale opzione nell'ambito del presente appalto, sono descritti al successivo capitolo 4.3.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si faccia riferimento all'allegato "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano – ATS di Termoli".

4.2. Servizi di Comunicazione sociale e promozione dei servizi

E' onere del gestore del servizio progettare e realizzare una immagine coordinata dell'ATS fornendo, quale servizio base:

- revisione del logo dell'Ambito Territoriale per la programmazione specifica 2020-2022
- fornitura dei file informatici coordinati quali: master powerpoint, carta intestata, locandine/manifesti etc.



- fornitura di cartellonistica promozionale presso la sede/sedi di erogazione dei servizi dell'ufficio di piano (Comune di Termoli) e Distretto Sanitario Regionale di Termoli – PUA – UVM

Tutti gli strumenti di promozione, layout e grafiche offerti, forniti ed installati presso la stazione appaltante rimarranno di proprietà della stessa alla scadenza del relativo servizio.

4.3. Servizi Opzionali

Sono previsti quali opzionali, attivabili su richiesta della S.A., i seguenti servizi:

1. Consulenza specialistica
2. Supporto Amministrativo all'UDP
3. Comunicazione sociale e promozione dei servizi.

Le prestazioni rese dal soggetto gestore saranno assicurate da:

1. Supporto specialistico tramite personale adeguatamente formato

La S.A. si riserva di richiedere, al fine di ottemperare a fabbisogni specifici, servizi di consulenza specialistica da realizzarsi tramite personale dotato di comprovata esperienza specifica nel settore di riferimento. Gli ambiti di intervento potranno essere, a titolo indicativo:

- Supporto specialistico legale in materia amministrativa e contrattualistica;
- Supporto specialistico tecnico-economico in materia di programmazione, affidamento e monitoraggio dei servizi;
- Supporto progettuale e gestionale in rispondenza a specifici progetti e piani di finanziamento locali, regionali, nazionali ed europei;
- Supporto specialistico in materia di comunicazione e promozione;
- Supporto specialistico in materia di progettazione partecipata e concertazione.

I professionisti coinvolti, in possesso di adeguato Curriculum professionale, potranno essere dedicati inoltre alle seguenti attività:

- a. Analisi del fabbisogno di servizi espressi dal territorio e attività di ricerca;
- b. Collaborazione con il coordinatore dell'ambito per quanto concerne il funzionamento dell'Ufficio di Piano, dell'ATS e supporto all'elaborazione degli atti amministrativi di competenza

2. nr. 1 istruttore amministrativo:

Il professionista, in possesso di adeguato Curriculum professionale, è dedicato alle seguenti attività:

- a. organizzazione, amministrazione e predisposizione di atti di natura amministrativa;
- b. Collaborazione con il coordinatore dell'ambito per quanto concerne il funzionamento dell'Ufficio di Piano, dell'ATS e supporto all'elaborazione degli atti amministrativi di competenza.

3. Fornitura di un piano di Comunicazione Sociale

Il soggetto gestore si impegna alla fornitura e all'esecuzione di un progetto di Comunicazione Sociale e Promozione dei servizi da attivare su richiesta della S.A. quale servizio opzionale.

Il servizio sarà reso secondo le specifiche dell'Offerta Tecnica del proponente aggiudicatario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività potranno consistere in:

- Realizzazione di un portale web
- Realizzazione di periodici informativi digitali o cartacei



- Realizzazione di materiali di promozione cartacei o digitali
- Gestione di strumenti social.

Art. 5 Figure professionali

Per l'attuazione dei Servizi elencati nei precedenti articoli, l'affidatario dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali.

- a) **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:** n. 1 Assistente Sociale esperto in possesso del Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39 ex classe L6), o Diploma di Assistente Sociale abilitante (D.P.R. n. 14/1987), o Diploma Universitario in Servizio Sociale (Lg. 341/1990 – art. 2), o Laurea magistrale/specialistica equipollenti e/o diplomi equipollenti con abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale, con documentata esperienza almeno biennale nella gestione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o in possesso di Curriculum professionale equivalente – nr. Ore annue stimate: 1560;
- b) **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIALE:** n. 1 esperto in progettazione sociale in possesso, almeno di titolo di Laurea triennale attinente al profilo richiesto, con documentata esperienza almeno biennale nella progettazione e programmazione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o in possesso di Curriculum professionale equivalente – nr. Ore annue stimate: 1560;
- c) **SERVIZIO CONTABILE:** n.1 Istruttore contabile in possesso, almeno, almeno di titolo di Laurea triennale attinente al profilo richiesto, con documentata esperienza almeno biennale nella gestione contabile ed economica e rendicontazione di servizi rivolti ad una utenza sovracomunale afferenti ad ambiti territoriali strutturati/Aziende Sanitarie o Curriculum equivalente – nr. Ore annue stimate: 1560;
- d) **SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UDP:** n.1 Istruttore amministrativo in possesso, almeno, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente al profilo richiesto, nei servizi oggetto dell'appalto - nr. Ore annue stimate: 1248;
- e) **SUPPORTO SPECIALISTICO:** il servizio dovrà essere reso, in funzione delle richieste della S.A., da personale con documentata esperienza nell'ambito di competenza, in possesso di adeguato Curriculum professionale – nr. Ore annue stimate: 416.

Il numero di ore è indicativo in quanto la tipologia dei servizi potrà subire modifiche in relazione a sopravvenute esigenze, senza che l'appaltatore, in caso di riduzione del servizio, possa trarre argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.

Art. 6 Destinatari

Gli interventi del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto sono destinati ai cittadini residenti nel territorio distrettuale (Ambito Territoriale Sociale di Termoli), ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli e agli utenti dei servizi afferenti al piano di zona ATS Termoli. In generale, la progettazione ed attivazione di servizi si rivolge a categorie di utenti individuati secondo obiettivi di tutela e prevenzione del disagio, assistenza per particolari condizioni di fragilità o esclusione sociale, sensibilizzazione su particolari problematiche, risposta a specifici bisogni.



Art. 7 Organizzazione del servizio

La stazione appaltante tramite il Coordinatore richiede e comunica all'aggiudicatario, a inizio appalto e con cadenza minima trimestrale, il monte orario dei servizi delle diverse figure professionali offerte. L'aggiudicatario provvederà a fornire i predetti servizi nei limiti del monte orario richiesto, provvedendo alla rendicontazione mensile delle relative spese. La stazione appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di apportare modifiche in merito alla ripartizione del monte ore previsto tra le diverse figure professionali richieste, qualora si renda necessario per sopraggiunte esigenze organizzativo/gestionali del Servizio nei limiti dell'importo contrattuale e della normativa cogente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non utilizzare il monte orario massimo previsto per i servizi oggetto dell'appalto senza che l'aggiudicatario possa pretendere nei confronti dell'appaltante alcun corrispettivo economico e/o risarcimento.

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'attivazione dei servizi attraverso personale qualificato ed esperto, in grado di supportare con efficacia le attività inerenti, Piano Sociale di Zona, favorendo, ove possibile, un'articolazione oraria compatibile con gli orari di apertura degli uffici comunali.

I servizi dovranno essere effettuati, di regola, nella fascia oraria compresa indicativamente fra le 8,00 e le ore 19,00 dei giorni feriali-dal lunedì al venerdì-, secondo le indicazioni della S.A.. Il soggetto affidatario dovrà predisporre e fornire un sistema di monitoraggio e rilevazione delle presenze/assenze e dell'orario effettuato del personale assegnato ai vari servizi.

Art. 8 Luoghi di esecuzione dei servizi

I servizi di cui all'art. 4 dovranno essere erogati presso i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Termoli così identificati: Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montemitro, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna.

L'ufficio di Piano ha sede stabile presso appositi ed idonei locali messi a disposizione dal Comune di Termoli (Comune Capofila) e l'attività sarà svolta secondo gli standard previsti dal CSA, sotto il coordinamento e secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio di Piano, Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale individuato dal Comitato dei Sindaci.

Art. 9 Forniture Beni

Il gestore assicura l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio e la dotazione informatica degli addetti per svolgere il servizio anche in mobilità.

Il gestore assicura la disponibilità di tutto il materiale necessario e dei DPI atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 a tutela della salute dei suoi dipendenti e dell'utenza.

Art. 10 Sede Organizzativa

Il servizio sarà reso presso la sede dell'ATS di Termoli secondo le modalità previste dall'allegato Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano. Il gestore potrà quindi essere dotato di propria sede organizzativa anche al di fuori dei confini dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il domicilio del gestore deve essere presso la sua sede legale ed è ad esso che la S.A. indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso.



Art. 11 Formazione del Personale

L'aggiudicatario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale dedicato al servizio, pertanto dovrà predisporre un Piano formativo degli operatori, organizzando a suo carico la frequenza a corsi specifici, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifici per il lavoro svolto da ciascun dipendente, come risultante dall'offerta, comunicando al Committente in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento dei corsi, i curricula dei formatori ed in sede consuntiva una relazione sugli esiti dei corsi.

La ditta potrà prevedere in aggiunta a quanto sopra, dettagliandoli nel progetto del servizio, altri interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.

Al corso potrà partecipare anche personale dei servizi sociali individuato dall'ATS di Termoli.

Art. 12 Servizi aggiuntivi

I Servizi aggiuntivi indicati dal concorrente che risulterà aggiudicatario, in sede di offerta tecnica, non dovranno avere alcun onere finanziario e non finanziario diretto o indiretto a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 13 Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto ed incamererà la garanzia provvisoria.

Art. 14 Compiti e doveri del personale

L'aggiudicatario deve impiegare personale opportunamente formato che dovrà:

- osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato;
- avere la massima attenzione nel rapporto con gli operatori e le imprese addette ai servizi sociali svolti nell'ATS;
- osservare il segreto professionale;
- attuare i programmi e gli indirizzi dei servizi;
- rispettare gli orari di lavoro.

Il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà attestare i relativi ingressi e uscite dalle sedi di servizio secondo le modalità indicate in sede di offerta. I dati di ingresso e uscita dovranno essere resi disponibili al responsabile della stazione appaltante nel minor tempo tecnico possibile.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli l'elenco del personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio ed ai requisiti richiesti dal presente capitolato.



Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso preventivamente (entro trenta giorni) comunicata per iscritto e/o per via telematica al responsabile amministrativo dell'ATS di Termoli.

In ogni caso, dovrà essere garantita la sostituzione di personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potessero derivare, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

L'Ambito Sociale di Termoli ha facoltà di richiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio e non rispettino le norme contenute nel presente capitolato.

Art. 15 Obblighi del soggetto aggiudicatario

Spetta al soggetto aggiudicatario:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità ed immediatezza degli interventi, coordinando le professionalità impegnate;
- garantire il rispetto del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 06/04/2021 e s.m.i.;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico-operativi delle figure professionali impiegate in relazione al tipo di prestazione richiesta e distribuire i compiti agli operatori in base alla prestazione richiesta;
- promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e abilità del personale attraverso corsi di aggiornamento/seminari, organizzati periodicamente dall'aggiudicatario sui temi inerenti le attività da svolgere;
- collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi con i servizi dell'ASREM e con i servizi di altri enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzative di volontariato;
- ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con la S.A. del Comune capofila di Termoli, sollevando l'ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e previdenziali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali;
- l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione nei confronti degli operatori contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale di copertura per invalidità permanente o morte dell'assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
- l'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di stipulare apposite polizze di assicurazione a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nell'esecuzione delle prestazioni per un massimale di € 500.000,00 nonché agli utenti del servizio nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per colpa professionale per un massimale di € 1.000.000,00 sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del contratto da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione dei servizi in parola;



- sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'affidatario, inoltre è tenuto:

- a predisporre e fornire idoneo sistema di rilevazione e monitoraggio della presenza/assenza degli operatori nonché del relativo orario di servizio;
- ad individuare e mettere a disposizione un coordinatore al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- ad eseguire le prestazioni con idonea organizzazione e secondo le direttive del Coordinatore dell'ATS;
- a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- a sostituire gli operatori non ritenuti idonei dal Coordinatore dell'ATS entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nel Contratto;
- a consentire alla S.A. del Comune capofila di Termoli qualsiasi controllo sul funzionamento dei servizi.

Art. 16 Coordinamento

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a designare, anche tra il personale in servizio almeno un responsabile che assolverà in particolare ai seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e controllo del personale impiegato nei Servizi (mansioni, orari, assenze, ferie, sostituzioni, ecc..) verificando la puntuale esecuzione del piano di lavoro assegnato;
- raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con la S.A. Comune capofila di Termoli;
- verifica costante delle attività del personale incaricato, del corretto utilizzo degli strumenti e della modulistica adottata, anche ai fini dell'analisi quantitativa e qualitativa delle attività e dei risultati raggiunti;
- elaborazione e presentazione di report periodici sull'andamento dei servizi.

Il coordinatore che sarà impiegato non concorre alla determinazione del costo del presente appalto, restando quindi totalmente a carico dell'aggiudicatario e dovrà avere adeguata competenza professionale. Il



coordinatore dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi) per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dei servizi. Il coordinatore dovrà recarsi tempestivamente – ossia entro massimo 2 ore – su richiesta della stazione appaltante, presso gli uffici della stessa, ovvero presso le sedi di espletamento dei servizi in occasione dei controlli congiunti.

Art. 17 Subappalto

Avendo il contratto ad oggetto servizi ad elevata intensità di manodopera e per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, è fatto divieto cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto. Il contratto prevedrà inoltre, in linea con le disposizioni nazionali e secondo il progetto dell'affidatario, l'attuazione dei modelli innovativi di gestione delle risorse, capacità di innovazione organizzativa e politiche qualificanti e premianti del personale, ciò che implica oneri e responsabilità che non possono essere assunti se non da un unico soggetto.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto potrà provvedere a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria e, in considerazione della natura dell'appalto e degli importi a base di gara, potrà coincidere con il RUP.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e previamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 19 Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto a cadenza mensile e in ogni caso in cui la S.A. ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione con la S.A. Comune capofila di Termoli. La verifica di conformità del servizio con prestazioni continuative verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle predette prestazioni a cadenza mensile. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto



incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Il soggetto incaricato della predetta verifica rilascia il certificato di verifica di conformità laddove l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'Esecuzione/RUP. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione a cadenza mensile e dalla trasmissione del relativo monitoraggio.

Art. 20 Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo a base di gara è stimato pari a **€ 178.488,91** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze; di cui € 57.665,83 per servizi opzionali

attivabili a discrezione della S.A..

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta di gara comprende i costi del personale che la S.A. ha stimato pari ad € 159.989,44 di cui € 47.419,84 relativi ai servizi opzionali.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Il ribasso d'asta potrà essere destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016 .

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito: Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'affidatario stesso per lo svolgimento delle attività.

Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate "a misura", il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture elettroniche e successivamente alla verifica dell'avvenuta prestazione nonché della documentazione idonea successivamente elencata. Il corrispettivo è dovuto in base al numero di ore di prestazioni effettivamente erogate dagli operatori ogni mese. Si riportano i prezzi unitari orari convenzionali a base di gara.

SERVIZI DI BASE	U.TA'	PREZZI UNITARI OMNICOMPRESIVI
Servizio sociale professionale	h	23,67 €
Servizio Contabilità	h	23,67 €
Progettazione e Programmazione Sociale	h	28,43 €
Comunicazione sociale e promozione	nr.	2.625,00 €
SERVIZI OPZIONALI	U.TA'	PREZZI UNITARI OMNICOMPRESIVI
Consulenza specialistica	h	52,50 €



Supporto Amministrativo all'UDP	h	22,40 €
Comunicazione sociale e promozione	nr.	7.875,00 €

L'aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura mensile, presentare la seguente documentazione in formato elettronico e preferibilmente tramite applicazioni informatiche condivise con la S.A., con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura elettronica non sarà liquidata:

- prospetto riepilogativo in cui sono dettagliatamente riportati i nominativi di tutte le figure professionali, le ore giornaliere di prestazioni espletate da ciascuna figura professionale nel mese di riferimento, i totali delle ore e i relativi costi;
- relazione mensile sull'andamento del servizio con proposte migliorative su eventuali criticità dello stesso.

Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno ritenute da questa stazione appaltante economie dell'appalto.

La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il Servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni o/e errori contabili, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito, entro cinque giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire alla S.A., Comune capofila Termoli, via Sannitica, n.5 - 86039 Termoli(CB) - Codice fiscale 00067530709 che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alle erogazioni sia dell'anticipazione che degli altri acconti, entro il ventesimo giorno dall'emissione dei certificati di pagamento, sempre che presso l'Ente stesso vi siano le disponibilità di cassa, avendo tempestivamente ricevuto i relativi accrediti dall'Ente finanziatore, ed in caso contrario entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dei suddetti accrediti, senza che l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta per tale ritardo del pagamento.

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: UFIXXY;
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice CIG relativo alla procedura in oggetto
- Numero, giorno mese ed anno di adozione della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72;

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate all'indirizzo sopra indicato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza



tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Il Comune di Termoli, in qualità di comune capofila dell'ATS di Termoli, procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell'affidatario. Conseguentemente, ai fini del pagamento l'Ufficio di Piano dell'ATS di Termoli, Comune capofila Termoli, acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo il Comune di Termoli, Comune Capofila dell'ATS di Termoli si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.

La S.A., così come previsto dall'art. 17 del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 1 commi 629-932, Legge 190/2014, è assoggettata a regime di scissione dei pagamenti dell'IVA così detto "Split Payment". Si precisa inoltre che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n.55 del 03/04/2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la PA ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, e ss.m.i., la S.A., accetterà solo fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

Data la durata dell'appalto si procederà al calcolo della revisione prezzi se e solo se si procederà al rinnovo del contratto ed esclusivamente al verificarsi delle predette due condizioni.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Il Comune di Termoli, Comune capofila dell'ATS di Termoli, esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.

L'azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la continuità e la qualità delle prestazioni.

Sono riconosciute al Comune di Termoli, Comune capofila dell'ATS di Termoli, ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Ente aggiudicatario.

Art.21 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;



2. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Art.22 Modifiche del contratto

Il servizio ed il contratto potranno essere soggetti alle modifiche in corso di esecuzione nei limiti e nelle forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

Art. 23 Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5/cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto. La sospensione delle prestazioni e, quindi, degli utenti con minori, è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art.3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 fino a sentenza definitiva di assoluzione. Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 25 e 36 del presente contratto, la sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale. La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell'inserimento dei minori, è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello



volontario, che sia a contatto con le minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla struttura ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con le minori.

Art. 24 Personale

Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 16 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della S.A. Comune capofila di Termoli. Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del comune;
- d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il comune provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali



un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94. Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 25 Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la S.A. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'affidatario.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l'affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'affidatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/03.

Art. 26 Responsabilità in materia di sicurezza



L'affidatario è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della S.A. Comune capofila di Termoli, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando la S.A. da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 27 Sciopero

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 28 Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto dell'appalto. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, la stazione appaltante invierà formale diffida con descrizione delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente o entro il termine fissato alle prescrizioni violate.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione procederà all'applicazione di penali pecuniarie da un minimo di euro 590,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione. Le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono stabilite per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi per un importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 %, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura dell'Amministrazione trasmessa mediante raccomandata e/o pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto attuatore, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità.



Il soggetto aggiudicatario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario La S.A. provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti del soggetto aggiudicatario.

Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, la S.A. potrà applicarla nuovamente. Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Il pagamento della penale non esonera la Ditta dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato alla S.A. e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'impresa appaltatrice con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) a mezzo di raccomandata A/R, e di aggiudicare l'appalto alla seconda in graduatoria. In tal caso la S.A. potrà inoltre interdire la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 5 anni.

Art. 29 Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

La S.A. intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- b) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- d) Mancata comunicazione tempestiva alla S.A. e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- e) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- f) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- g) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);



- h) L'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- i) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- j) Nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- k) Nei confronti della S.A. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- l) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione;
- m) Qualora l'affidatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- o) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- p) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice;
- q) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- r) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto nel Disciplinare di Gara;
- s) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- t) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- u) La perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali i nel Registro unico nazionale del Terzo settore . Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- v) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.
- Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.



Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'affidatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 30 Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), la S.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 31 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

In caso l'affidatario receda anticipatamente dal contratto, la S.A., chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La S.A. conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

Art. 32 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La S.A., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione l'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto.

Art. 33 Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 34 Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla S.A.. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla S.A..

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al comune solo se questo non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La S.A. si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la S.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.



Art. 35 Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Molise, nei termini indicati dall'art. 120 V comma del citato d.lgs. Ai sensi dell'art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 36 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.